

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ASSOCIATI F.I.M.A.A.

DICHIARAZIONI

Polizza nr. 44331710

Intermediario MEDIOFIMAA SRL

Articolo 1: Ragione Sociale della *Contraente*

F.I.M.A.A. – Federazione Italiana Mediazione Agenti d’Affari
Con Sede legale in: **Piazza Belli, n. 2 – 00153 Roma**
In persona del Presidente pro-tempore
CF: 970560405883

Articolo 2:

Attività professionale:

Agenti Immobiliari, Agenti merceologici, Agenti con mandato a titolo oneroso, Agenti in servizi vari come specificato dall’art. 3, comma 1 del Decreto 452/90 e regolato dalla legge 39/1989, nonché dall’art. 18 della L. 05 marzo 2001 n. 57, e relativo regolamento di attuazione e/o dalle eventuali successive norme di legge e/o modifiche legislative.

Articolo 3:

Periodo di assicurazione:

Dalle ore: 00.00 del 01/01/2010

Alle ore: 00.00 del 01/01/2011

Articolo 4:

Massimale: Responsabilità Civile Professionale: vedi art. A5)
RCT/O: vedi art. B6)

Il massimale indicato nel presente Articolo 4) del frontespizio di Polizza, rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, e per *Assicurato* indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo. Nel caso in cui l’Assicurato abbia già in essere, per il medesimo rischio, una polizza assicurativa, la presente opererà in eccesso. Nel caso in cui l’Assicurato, non abbia in essere alcuna polizza assicurativa per tale rischio o per le garanzie non previste da altra assicurazione che l’Assicurato abbia già in essere, la presente opererà a primo rischio. Le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato sono da intendersi comprese nel suddetto massimale.

Articolo 5:

Formazione del premio: vedi appendice di calcolo

Articolo 6:

Territorio: Mondo Intero escluso USA e Canada

Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione. **Art A4)** Inizio e termine della garanzia- **Art C5** Arbitrato – Commissione Paritetica, - **Art. C11)** Altre assicurazioni - **Art. C7)** Variazioni e comunicazioni **Art. C4)** Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro. **Art. C13)** Foro competente **Art. C16)** Rinvio alle norme di legge.

IL CONTRAENTE..... **FIMAA**
Piazza G. G. Belli 2
00153 Roma

IL CONTRAENTE

FIMAA
Piazza G. G. Belli 2
00153 Roma

Fanno parte integrante nr11 pagine compresa la copertina di polizza.

LA SOCIETÀ

ALLIANZ S.p.A.
GERENZA DI MILANO



Allianz S.p.A.

Sede legale

Largo Ugo Inzeri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111

Fax +39 040 7781.311

www.allianz.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23

Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 - Largo Ugo Inzeri, 1

CF, P. IVA e Registro imprese

di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all’Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152

Capogruppo del gruppo assicurativo

Allianz, iscritto all’Albo gruppi

assicurativi n. 018

Società controllata, tramite

A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz Lloyd Adriatico

Allianz RAS

Allianz Subalpina

DEFINIZIONI

Di comune accordo le Parti attribuiscono alle seguenti espressioni il seguente significato:

- Contraente:** Il soggetto che stipula la presente polizza nell'interesse degli Assicurati.
- Assicurati:** Coloro che sono iscritti alle ASCOM / UNIONI o Associazioni Provinciali Fimaa autonome e che svolgano l'attività professionale di seguito definita, nonché le società iscritte nel ruolo di cui alla legge 39/89 dai predetti iscritti legalmente rappresentate.
- Attività professionale:** Attività connessa con la sua qualità di Agenti Immobiliari, Agenti merceologici, Agenti con mandato a titolo oneroso, Agenti in servizi vari come specificato dall'art. 3, comma 1 del Decreto 452/90 e regolato dalla legge 39/1989, nonché dall'art. 18 della L. 05 marzo 2001 n. 57, e relativo regolamento di attuazione e/o dalle eventuali successive norme di legge e/o modifiche legislative.
- Assicurazione:** Il contratto di assicurazione.
- Giorni:** Ogni qualvolta un articolo indichi un numero di giorni, ai fini del loro conteggio questi si dovranno intendere come giorni lavorativi, sabato e festivi esclusi.
- Danni:** morte o lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni fisicamente determinati.
- Introiti:** ammontare dei compensi professionali al netto di IVA e Cassa Previdenza relativi all'esercizio precedente il periodo in cui ha effetto l'Assicurazione.
- Leggi:** qualora venga richiamata una Legge, si intendono operanti automaticamente anche le sue variazioni e/o implementazioni.
- Perdita patrimoniale:** ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose e/o persone;
Non saranno considerate Perdite patrimoniali, ai fini della presente Polizza, i corrispettivi che l'Assicurato abbia riscosso dai propri clienti e che l'Assicurato sia tenuto a restituire in conseguenza del totale e/o parziale inadempimento da parte dei servizi professionali definiti in polizza
- Prestatori di lavoro:** tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi borsisti, stagisti e tirocinanti
- Richiesta di risarcimento:** qualsiasi richiesta scritta di risarcimento presentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite patrimoniali o Danni per i quali sia prestata l'assicurazione
- Atto illecito** si intende qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o a causa del mancato svolgimento, di servizi professionali.
- Sinistro :** il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale.
- Società:** La Compagnia assicuratrice Allianz S.p.A..



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz Lloyd Adriatico

Allianz RAS

Allianz Subalpina

SEZIONE A) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. A1) - Oggetto dell'assicurazione.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali (capitale, interessi e spese) involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di un atto illecito commesso nell'esercizio dell'*Attività professionale* così come definita all'art. 2) inclusi, ma non limitati a:

- compravendita e permuta di immobili, negozi, attività artigianali, commerciali ed industriali;
- stipulazione di contratti di locazione e d'affitto, amministrazione di patrimoni immobiliari ed unità immobiliari;
- rappresentanza nelle attività di mediazione di una delle Parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1761 C.C.;
- appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;
- stime, perizie e valutazioni commerciali;
- incarichi di natura giudiziale, ipotecaria e catastale connessi e nei limiti dell'esercizio della professione;
- istruzioni di pratiche in materia di finanziamenti per compravendite immobiliari esclusa la mediazione creditizia;
- compravendita di merci in genere, compresi gli acquisti e vendite coattive;
- danni fisici, materiali cagionati a terzi in occasione di accesso ad immobili e/o cantieri nello svolgimento dell'attività di agente immobiliare;
- interruzione e sospensione di attività di terzi in conseguenza dell'attività di mediazione o mandato che comporti la detenzione e/o custodia di cose immobili e la visita degli stessi;
- sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai terzi.

Art. A2) - Garanzie aggiuntive sempre operanti

L'*Assicurazione* vale per:

a) Dipendenti o collaboratori:

L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* per atto illecito commesso da persone che sono o furono associati di diritto o di fatto, contitolari, collaboratori anche occasionali, preposti, dipendenti dell'*Assicurato*;

b) Dolo dei dipendenti e/o collaboratori

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dell'*Assicurato*.

c) Lesioni personali e danni a cose

L'*assicurazione* vale anche per qualsiasi richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose compresi i danni agli immobili e relativi mobili di arredamento quando tali danni siano conseguenza diretta di un atto illecito commesso dall'*assicurato* nell'esercizio dell'attività professionale come descritta in polizza;

d) Perdita di documenti:

Qualora nel corso del periodo di validità dell'*Assicurazione* si verifichi la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa (esclusi i rischi elencati all'art.A6) delle Condizioni Generali) di documenti di proprietà dell'*Assicurato* ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da talune delle persone sopra menzionate, la garanzia comprende:

1. la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* a seguito di detti eventi;
2. il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei documenti di terzi andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato* di comune accordo. Ai fini di questa specifica garanzia, per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'*Attività professionale* anzidetta, con esclusione dei titoli ed effetti al portatore fino ad una concorrenza massima di € 50.000,00 per sinistro e per anno.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz Lloyd Adriatico

Allianz RAS

Allianz Subalpina

Ingiuria e diffamazione: la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione commesse da persone delle quali l'assicurato deve rispondere, nell'esercizio dell'Attività professionale.

Art. A4) - Inizio e termine della garanzia.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e/o Suoi aventi causa durante il periodo di efficacia del presente contratto e denunciate alla Società durante lo stesso periodo o nei novanta giorni successivi la scadenza del contratto, in relazione ad un atto illecito commesso posteriormente:

- alla data del 01/01/2008 se l'Assicurato ha avuto copertura assicurativa della sua Responsabilità Civile Professionale nel periodo di assicurazione immediatamente precedente quello di cui alla presente polizza, con Allianz SPA
- alla data del 01/01/2009 se l'Assicurato ha avuto copertura assicurativa della sua Responsabilità Civile Professionale nel periodo di assicurazione immediatamente precedente quello di cui alla presente polizza, anche a mezzo di altra compagnia assicuratrice.

In caso contrario l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e/o Suoi aventi causa durante il periodo di efficacia del contratto e denunciate alla Società durante lo stesso periodo o nei novanta giorni successivi la scadenza del contratto, in relazione ad un atto illecito commesso durante il medesimo periodo.

Qualora l'Associato abbia una propria analoga copertura assicurativa con altra compagnia assicuratrice la stessa opererà a primo rischio rispetto alla garanzia prestata dalla presente polizza.

Art. A5) - Limiti di indennizzo e franchigie.

Il massimale successivamente indicato rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro, per anno assicurativo e per assicurato, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.

- | | |
|-------------------------|---|
| a) Imprese Individuali: | € 260.000,00 sinistro/anno/associato; |
| b) Società di persone: | € 520.000,00 sinistro/anno/associato; |
| c) Società di capitali: | € 1.600.000,00 sinistro/anno/associato; |

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta a carico dell'Assicurato per sinistro dell'ammontare di seguito specificato:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a) Ditte Individuali: | € 250,00 per sinistro |
| b) Società di persone: | € 500,00 per sinistro |
| c) Società di capitali: | € 750,00 per sinistro |

Art. A6) - Esclusioni.

L'Assicurazione NON vale per:

- a) **Attività professionale diversa**
Esercizio di attività diverse da quelle indicate in polizza nonché attività concernenti operazioni in multiproprietà, cioè vendite in frazione di tempo di un immobile nei casi di violazione delle leggi vigenti;
- b) **Titoli al portatore**
per qualsiasi sinistro conseguenti a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
- c) **Consiglio di Amministrazione**
per qualsiasi sinistro inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione di Società od enti;



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz Lloyd Adriatico

Allianz RAS

Allianz Subalpina

d) Enti pubblici/Authority di regolamentazione

per qualsiasi sinistro derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;

e) Rischio contrattuale puro

per qualsiasi *sinistro* riconducibile ad una :

- penalità contrattuale in genere.
- Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'*Assicurato*.
- Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'*Assicurato* sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.

f) Mancato pagamento di pigioni o affitti in genere

Qualsiasi sinistro/richiesta risarcimento derivanti dal mancato pagamento di pigioni o affitti in genere;

g) Qualsiasi sinistro/richiesta risarcimento derivanti derivante:

- responsabilità previste dall'art. 1762 C.C. "Contraente non nominato";
- furto;
- umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- proprietà, possesso, uso e guida di veicoli ed imbarcazioni;

h) Garanzie prestate dall'Assicurato;

Qualsiasi sinistro/richiesta risarcimento derivanti da fideiussioni (art. 1763 C. C.), garanzie prestate, clausole penali in genere, risarcimenti a carattere punitivo o esemplare, pene pecuniarie o altre situazioni che possano essere considerate non assicurabili per legge;

i) Atti dolosi

- per qualsiasi *sinistro* derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'*Assicurato* colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, in tal caso i costi di difesa anticipati dalla *Società* dovranno essere restituiti dall'*Assicurato*;

j) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti

per qualsiasi *richiesta di risarcimento* già presentata all'*Assicurato*, prima dell'inizio del periodo di *Assicurazione*, o inerente a situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato *danni* a terzi, già note all'*Assicurato* all'inizio del periodo di *Assicurazione* in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente *Assicuratore*;



Allianz S.p.A.

Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz  Lloyd Adriatico

Allianz  RAS

Allianz  Subalpina

l) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:

qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato:

- in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
- a seguito di deliberazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

Art. A7) – Dichiarazioni relative agli Artt. 1892 e 1893 C.C.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C., all'atto della prima adesione, l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto, e di non essere a conoscenza di atti o fatti relativi allo svolgimento della propria attività professionale, dai quali possano derivare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Art. A8) – Obbligo estensione assicurazione per persone giuridiche.

Nel caso delle Associazioni Provinciali FIMAA che non iscrivano tra i loro soci le Società, ma unicamente le persone fisiche loro legali rappresentanti, la Compagnia Assicuratrice si obbliga a prestare la medesima copertura assicurativa di cui alla presente polizza anche alle Società rappresentate dai soggetti iscritti come soci in qualità di persone fisiche nelle predette Associazioni Provinciali FIMAA, qualora il legale/i rappresentanti di dette Società risultino iscritti alle Associazioni suddette ed effettuo, a nome della società rappresentata, il versamento del premio dovuto per la polizza societaria (vedi Appendice) direttamente all'Intermediario.

SEZIONE B) CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE SEMPRE OPERANTI

Art. B1). RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

Ferme le esclusioni di cui all' art. C12). di polizza – Rischi esclusi dall'Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.


Allianz S.p.A.

Sede legale

Largo Ugo Inzeri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111

Fax +39 040 7781.311

www.allianz.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23

Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 - Largo Ugo Inzeri, 1

CF, P. IVA e Registro imprese

di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152

Capogruppo del gruppo assicurativo

Allianz, iscritto all'Albo gruppi

assicurativi n. 018

Società controllata, tramite

A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz Lloyd Adriatico
Allianz RAS
Allianz Subalpina

Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:

- a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- b) da amianto

B2). Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

La presente garanzia vale purché l'Assicurato sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche; non costituirà tuttavia motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere**

Malattie professionali

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro comprende i danni cagionati dalle malattie professionali riconosciute dall'INAIL con esclusione di quelle cagionate da amianto e da sostanze radioattive.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale in polizza per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società:

- per più sinistri anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato e lo stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.



Allianz S.p.A.

Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz  Lloyd Adriatico

Allianz  RAS

Allianz  Subalpina

Precisazioni:**Malattie professionali:**

I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali.

Per prestatori di lavoro si intendono:

I lavoratori alle dirette dipendenze dell'*Assicurato* soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.

Tutti i prestatori di lavoro di cui al D. Lgs. 276 del 10/9/2003 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

Per retribuzioni lorde si intendono:

tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali.

Art. B3). Rivalsa INPS

Tanto l'*Assicurazione* R.C.T. quanto l'*Assicurazione* R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. B4). Committenza auto

La *Società* risponde delle somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di *danni*, sia per lesioni a persone sia per *danni* a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'*Assicurato* o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

Art. B5). R.C. Responsabile Servizio Sicurezza

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs 626/94 nonché successive modifiche.

Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'*Assicurato*, dagli Amministratori, dai Collaboratori familiari o dai dipendenti dell'*Assicurato* stesso.

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz  **Lloyd Adriatico**

Allianz  **RAS**

Allianz  **Subalpina**

SEZIONE C) CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. C1) - Contraenza.

La *Contraente* stipula la presente *polizza* a favore degli Assicurati come definiti alla voce "Definizioni".

Art. C2) - Persone non considerate "Terzi"

Non sono considerati "Terzi":

- il coniuge, i genitori dell'Assicurato nonché qualsiasi altra persona parente od affine con lui convivente;
- le persone cui, ai sensi della presente polizza compete la qualifica di Assicurato;
- quando l'Assicurato sia una persona giuridica i soci e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lettera a).

Art. C3) - Durata di assicurazione - proroga

La presente *polizza* è stipulata per una durata di anni UNO con effetto dalle ore 00:00 del 01/01/2010 e scadenza alle ore 00:00 del 01/01/2011 di ogni anno.

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata con a.r. spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza di cui sopra, essa dovrà intendersi prorogata per un ulteriore anno e così di seguito.

L'assicurazione ha efficacia dalle ore 00:00 di ogni anno a patto che il relativo premio venga pagato entro 120 giorni da tale data.

Art. C4) - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario che ha in gestione la presente polizza oppure alla Società, nel più breve tempo possibile (Art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (Art. 1915 C.C.).

Art. C5) - Arbitrato - Commissione Paritetica.

In caso di divergenza fra le parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze e sull'ammissibilità a risarcimento del danno, l'Assicurato ha facoltà di avviare l'arbitrato conferendo, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti risarcimenti a termini della presente polizza ad un Collegio composto da tre Colleghi dell'Assicurato nominati uno per parte e il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente dell'Associazione contraente.

Tutti i componenti del Collegio arbitrale devono essere iscritti all'Associazione contraente ed il Collegio risiede presso la sede dell'Assicurato medesimo.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il professionista da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e decisioni del terzo Professionista.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni altra formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, le Parti si impegnano a fornire al Collegio tutta la documentazione necessaria a consentire ispezioni ed audizioni di testi.

E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della responsabilità e la liquidazione del danno ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso.

Art. C6) - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

- La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz Lloyd Adriatico

Allianz RAS

Allianz Subalpina

Art. C7) - Variazioni, comunicazioni.

Ogni variazione o modificazione della presente polizza/convenzione dovrà risultare da atto sottoscritto dalla *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Tutte le comunicazioni della *Contraente* e/o dell'*Assicurato* devono essere fatte con lettera raccomandata, fax e/o altro mezzo a data certa all'indirizzo della *Compagnia* e/o dell'Intermediario; così come ogni comunicazione della *Compagnia* deve essere fatta con lettera raccomandata fax e/o altro mezzo a data certa all'indirizzo della *Contraente* e dell'Intermediario.

Art. C8) - Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamenti del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'Assicurato o la *Contraente* deve dare comunicazione scritta alla *Società assicuratrice* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società assicuratrice* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, in base all'art. 1898 del Codice Civile.

Art. C9) - Casi di cessazione dell'assicurazione.

Rispetto a ciascun Associato, l'assicurazione cessa automaticamente nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Assicurato;
- b) decesso dell'assicurato;
- c) cessazione da parte dell'assicurato dell'esercizio della sua professione con conseguente cancellazione del ruolo presso la competente C.C.I.A.A..

Nella fattispecie di cui al punto a) la presente garanzia cessa con effetto immediato.

Nelle ipotesi di cui alle fattispecie b) e c), a favore degli assicurati cessati, varrà una garanzia postuma di mesi 24 a decorrere dalla data:

- di decesso dell'assicurato per la fattispecie b)
- di cessazione dell'attività nella fattispecie c)..

Pertanto saranno tenute in garanzia tutte le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato nel periodo di garanzia postuma purché relative a fatti commessi prima dell'inizio della stessa.

Art. C10) - Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata di questo contratto, l'assicurazione, nei modi e nei termini precisati nella presente polizza, opererà a favore degli eredi, purché questi ne rispettino - in quanto applicabili - tutte le condizioni.

Art. C11) - Altre assicurazioni.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla *Società* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli *Assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. C12) - Rischi esclusi.

Sono esclusi i *danni* e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare;
- b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'*Attività professionale*.

Ciò purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.



Allianz S.p.A.

Sede legale

Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111

Fax +39 040 7781.311

www.allianz.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23

Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1

CF, P. IVA e Registro imprese

di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152

Capogruppo del gruppo assicurativo

Allianz, iscritto all'Albo gruppi

assicurativi n. 018

Società controllata, tramite

A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz  **Lloyd Adriatico**

Allianz  **RAS**

Allianz  **Subalpina**

Art. C13) – Foro competente.

Foro competente è quello del luogo ove ha domicilio l'Assicurato.

Art. C14) – Diritto di surrogazione

La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.

Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate nell'apposito articolo disciplinante l'oggetto della copertura assicurativa, fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

Art. C15) – Estensione territoriale

La garanzia della presente polizza si intende estesa all'Attività professionale svolta Mondo Intero fatta salva l'esclusione di cui all'Art. A6) Esclusioni - lettera l) Esclusione Giurisdizione USA/Canada. Resta comunque inteso che l'Assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della polizza.

Art. C16) – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legislatura italiana.

Art. C17) – Clausola Intermediario

La Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Mediofima Via Moscova n. 18 Milano. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto della Contraente/Assicurato dalla Spett.le Mediofima srl, la quale tratterà con la Società Assicuratrice.

Il pagamento del premio di polizza potrà essere fatto dal Contraente a Mediofima srl e, in tale caso, il pagamento avrà efficacia liberatoria per il Contraente, anche ai termini dell'art. 1901 C.C."

LA CONTRAENTE

FIMAA
Plazza G. G. Belli 2
00153 Roma

LA COMPAGNIA

Allianz S.p.A.
GERENZA DI MILANO


Allianz S.p.A.

Sede legale
 Largo Ugo Ineri, 1 - 34123 Trieste
 Telefono +39 040 7781.111
 Fax +39 040 7781.311
 www.allianz.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
 Trieste 34123 - Largo Ugo Ineri, 1
 CF, P. IVA e Registro imprese
 di Trieste n. 05032630963
 Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
 di assicurazione n. 1.00152
 Capogruppo del gruppo assicurativo
 Allianz, iscritto all'Albo gruppi
 assicurativi n. 018
 Società controllata, tramite
 A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz  **Lloyd Adriatico**

Allianz  **RAS**

Allianz  **Subalpina**